

**Bando per la selezione dei soggetti attuatori di azioni di innovazione, valorizzazione,  
promozione e/o informazione sull'olio extravergine di oliva**

**Sommario**

<u>PREMESSA</u> .....	2
<u>Articolo 1- Finalità</u> .....	3
<u>Articolo 2 - Ambito territoriale di riferimento</u> .....	3
<u>Articolo 3 - Oggetto</u> .....	3
<u>Articolo 4 - Dotazione finanziaria</u> .....	3
<u>Articolo 5 - Soggetti interessati</u> .....	3
<u>Articolo 6 - Requisiti di partecipazione</u> .....	5
<u>Articolo 7 - Campo di applicazione e attività ammissibili</u> .....	6
<u>Articolo 8 - Azioni e costi ammissibili</u> .....	7
<u>Articolo 9 - Spese non ammissibili</u> .....	9
<u>Articolo 10 - Durata del programma</u> .....	10
<u>Articolo 11- Attività di delega a terzi</u> .....	10
<u>Articolo 12 - Materiale informativo</u> .....	10
<u>Articolo 13- Agevolazioni previste</u> .....	11
<u>Articolo 14 - Determinazione del contributo concesso</u> .....	11
<u>Articolo 15 - Termine e modalità presentazione dei programmi</u> .....	11
<u>Articolo 16- Criteri di valutazione</u> .....	14
<u>Articolo 17 - Istruttoria</u> .....	14
<u>Articolo 18 - Divieto di cumulo per l'investimento</u> .....	15
<u>Articolo 19 - Realizzazione delle attività</u> .....	15
<u>Articolo 20- Liquidazione dei contributi</u> .....	16
<u>Articolo 21 - Verifica tecnico-amministrativa</u> .....	17
<u>Articolo 22 - Attività di controllo</u> .....	17
<u>Articolo 23 - Trattamento dati personali</u> .....	17
<u>Articolo 24 - Esenzione</u> .....	17
<u>Articolo 25 - Responsabile della Procedura</u> .....	18
<u>Articolo 26 - Elenco degli allegati</u> .....	18
<u>Articolo 27- Pubblicazione</u> .....	18

1

## PREMESSA

In attuazione del Piano di Settore olivicolo-oleario, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, è programmata la realizzazione di una **campagna per l'introduzione di innovazioni, per la valorizzazione, l'informazione e/o la promozione dell'olio extravergine di oliva.**

Una specifica linea di attività del Piano, classificata come Azione 6.1, è finalizzata a "Sostenere i produttori nella promozione del prodotto attraverso un bando nazionale".

Coerentemente con le linee programmatiche del Piano, le attività svolgibili sono finalizzate ad aumentare il grado di conoscenza del consumatore sulle caratteristiche e sulle peculiarità del prodotto, nonché il grado di consapevolezza degli elementi valoriali ad esso legati: dalle proprietà organolettiche, alle sue valenze culturali, ambientali e nutrizionali.

Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli comportano una preventiva articolata classificazione delle attività ammissibili, a seconda del regime di sostegno applicabile, variabile a seconda del mercato di riferimento o della natura del programma.

Con questa linea di attività si intende sostenere programmi e proposte progettuali che contengano azioni ed attività con un elevato portato di innovazione, al fine di elevare l'efficacia della comunicazione effettuata verso il consumatore finale.

Alla realizzazione di queste attività sono chiamate le imprese della filiera olivicolo – olearia, per il tramite delle loro organizzazioni, associate in strutture di rilevanza nazionale.

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto alla definizione degli obiettivi in accordo con il Tavolo di filiera olivicolo nonché alla verifica della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi del Piano di settore. I requisiti tecnici e normativi sono stati definiti coerentemente con la vigente normativa comunitaria sugli aiuti di stato: a tal fine la durata dei programmi non potrà superare la data del 30 dicembre 2013.

L'esecuzione e la gestione del bando è affidata ad ISMEA che provvederà all'attività di erogazione delle risorse.

ISMEA provvede alla gestione del Bando mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui può disporre, secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

f

### **Articolo 1- Finalità**

Il presente bando è finalizzato all'erogazione di risorse destinate a sostenere programmi di **innovazione**, di **promozione** e/o di **informazione** a supporto di un consumo consapevole dell'olio extravergine di oliva.

I programmi devono essere caratterizzati da chiari e palesi elementi innovativi riguardanti il prodotto o le modalità di comunicazione. Gli obiettivi dei programmi dovranno essere finalizzati a:

- a) agevolare il riconoscimento, da parte dei consumatori, della qualità e delle caratteristiche del prodotto;
- b) introdurre elementi innovativi ed utili per una lettura più agevole delle "etichette" da parte del consumatore;
- c) aumentare la consapevolezza della qualità del prodotto acquistato, informando il consumatore sulle sue proprietà nutrizionali, organolettiche e sulle sue valenze culturali e ambientali;
- d) sostenere un maggiore utilizzo del prodotto nei diversi impieghi culinari, soprattutto nella ristorazione collettiva;
- e) far conoscere i sistemi di qualità nonché i sistemi di tutela, di garanzia, di controllo e di certificazione del prodotto.

### **Articolo 2 - Ambito territoriale di riferimento**

I programmi e le proposte progettuali presentati dovranno indicare in modo dettagliato l'ambito territoriale di riferimento il quale dovrà avere un impatto multiregionale (almeno tre regioni) e non superare i confini del territorio nazionale.

### **Articolo 3 - Oggetto**

Il presente bando disciplina le procedure per la concessione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di programmi di attività coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, nonché all'individuazione e alla selezione dei beneficiari.

### **Articolo 4 - Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria destinata alla realizzazione dell'Azione di cui in premessa è pari ad € 1.465.000,00 (unmilionequattrocentosessantacinquemila/00)

I costi sostenuti per lo svolgimento delle attività svolte dai beneficiari ai sensi del presente bando sono da considerarsi IVA esclusa.

### **Articolo 5 - Soggetti interessati**

I soggetti richiedenti l'accesso ai benefici previsti dal presente bando dovranno, a pena di esclusione:

- a) inoltrare specifica richiesta nei modi indicati all'articolo 15;

f

- b) soddisfare e dimostrare i requisiti di cui agli articoli 5 e 6;
- c) presentare un programma di attività che sia:
  - i. coerente con le finalità indicate nell'articolo 1;
  - ii. realizzato su un ambito territoriale come indicato all'articolo 2;
  - iii. strutturato secondo le indicazioni contenute nell'**Allegato 1**.

Possono inoltrare richiesta di ammissione ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- a) Associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo riconosciute ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M. 8287 del 22 dicembre 2011;
- b) Altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lett. c) del D.M. D.M. 8287 del 22 dicembre 2011 aventi una rappresentanza di imprese localizzate su almeno 8 delle "zone regionali" individuate ai sensi dell'articolo 1 del citato D.M. 8287;
- c) Organizzazioni interprofessionali di operatori del settore oleicolo riconosciute ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lett. d) del D.M. 8287 del 22 dicembre 2011;
- d) Associazioni nazionali dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'Articolo 14, comma 15 della legge 526/1999 incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle D.O.P. e delle I.G.P.;
- e) Associazioni temporanee di scopo (A.T.S.), i cui soci, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, purchè qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I soggetti di seguito identificati non possono inoltrare autonome richieste di accesso ai benefici del bando, ma solo come partecipanti alle previste A.T.S.:

- f) Organizzazioni di produttori del settore oleicolo riconosciute ai sensi dell'Articolo 1 e Articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8287 del 22 dicembre 2011;
- g) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'Articolo 14, comma 15 della legge 526/1999 incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle D.O.P. e delle I.G.P.;
- h) Imprese che svolgono attività di prima trasformazione di prodotti oleicoli (frantoi) e imprese di commercializzazione di prodotti oleicoli;
- i) Enti, Istituzioni nazionali, regionali o altri Organismi pubblici da questi controllati, svolgenti attività funzionali al raggiungimento delle finalità del presente Bando;
- j) Associazioni di categoria e Organizzazioni professionali.

6

Le A.T.S.(Associazioni temporanee di scopo) per partecipare devono dimostrare di avere una composizione organizzativa tale che i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f), g):

- siano, sotto il profilo numerico, non inferiori al 65% del totale dei soci;
- supportino il 20% minimo delle spese totali del programma.

Non possono partecipare, né singolarmente né come soci di A.T.S., le imprese classificate come **grandi imprese** ai sensi della Raccomandazione (CE) n. 70 del 12 gennaio 2001 della Commissione.

### Articolo 6 - Requisiti di partecipazione

I richiedenti, pena l'esclusione della domanda, devono:

- a) dimostrare che la propria base associativa abbia una capacità di prodotto oleario commercializzato, calcolato come volume medio riferito agli ultimi due esercizi finanziari approvati, non inferiore a 15.000 tonnellate;
- b) dimostrare, sulla base di elementi derivanti dai bilanci degli ultimi due esercizi finanziari approvati, che la propria base associativa abbia un valore della produzione almeno pari a 5 (cinque) volte il valore del programma per il quale si richiede l'accesso alle agevolazioni;
- c) dimostrare, in caso di A.T.S. e Organizzazioni Comuni, che la capacità di produzione e la capacità economico-finanziaria è espressione della sommatoria della produzione e del valore della produzione dei singoli soci e/o dei costituenti l'aggregazione proponente, calcolati come da lettera a) e b);
- d) risultare di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata alla data di presentazione della domanda;
- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni in corso;
- f) non avere nei propri confronti la pronuncia di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o l'emissione di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
- g) appartenere, in caso di imprese, alla categorie di microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e imprese "intermedie" cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della predetta

f

raccomandazione, aventi meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

I requisiti di cui sopra, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, possono essere dimostrati con una dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Su istanza di ISMEA, il richiedente dovrà esibire la relativa documentazione anche contabile.

Le Organizzazioni, le Associazioni, le Unioni, i Consorzi o le imprese partecipanti alla A.T.S., a pena di esclusione:

- i. non possono partecipare a più raggruppamenti che abbiano inoltrato richiesta di accesso ai benefici previsti dal presente bando di gara;
- ii. non possono partecipare singolarmente e contemporaneamente ad un raggruppamento che abbia inoltrato richiesta di accesso ai benefici previsti dal presente bando di gara;
- iii. devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in caso di organizzazione interprofessionale, di aver ottemperato, nelle specifiche e pertinenti dichiarazioni delle proprie capacità di prodotto e capacità economico-finanziarie, di non aver computato la medesima quantità di prodotto e/o il suo controvalore finanziario sia come materia prima prodotta sia come prodotto che trasformata, evitando duplicazioni di quantità e di valore.

#### **Articolo 7 - Campo di applicazione e attività ammissibili**

Le azioni proposte, per essere finanziate dovranno essere inserite in un programma che nel complesso risulti coerente, organico e funzionalmente finalizzato agli obiettivi del presente bando.

I programmi potranno prevedere uno o più dei seguenti campi di applicazione:

- a) introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo;
- b) valorizzazione di prodotti innovativi;
- c) introduzione e diffusione di nuovi sistemi di qualità alimentare nazionale, derivanti dall'applicazione degli articoli 20, 32 e 33 del Regolamento (CE) 1698/2005;
- d) attività di divulgazione, valorizzazione, promozione e diffusione di conoscenze scientifiche sul prodotto in generale ed informazioni sui benefici nutrizionali, sui sistemi di qualità aperti al prodotto di altri Paesi, sul processo produttivo, sui sistemi di garanzia e controllo.



### Articolo 8 - Azioni e costi ammissibili

I programmi che prevedono innovazioni di prodotto e/o di processo e/o la loro valorizzazione, ai sensi della lettera a) e b) del precedente articolo 7, possono comprendere l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di nuovi prodotti o nuove tipologie di prodotto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n.1857/2006, ad esclusione delle attività inerenti la preparazione delle domande di riconoscimento, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità.

I programmi, possono includere, inoltre:

- a) sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, nonché l'applicazione di metodi d'identificazione e standardizzazione del processo produttivo ai fini della tracciabilità del prodotto da immettere al consumo;
- b) messa a punto di tecnologie e processi innovativi destinati a migliorare la qualità del prodotto attraverso l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione, l'utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre prodotti, processi o servizi innovativi;
- c) ideazione e sperimentazione di nuove tipologie commerciali di prodotti, con particolare riguardo a quelli destinati al consumo diretto ivi comprese nuove tipologie di imballaggio o packaging, soprattutto se finalizzati a ridurre l'impatto ambientale;
- d) acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, purché svolti e gestiti nei modi e nei limiti di cui all'articolo n. 36 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere svolte ai sensi dell'art. 31 e 34 del Regolamento (CE) 800/2008. Al riguardo il richiedente dovrà, inoltre, aver assunto l'impegno a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 800/2008 (**allegato 8**).

Le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui alla succitata lettera d) saranno ritenute ammissibili solo se saranno rispettate le clausole di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del richiamato articolo 36 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Le azioni ammissibili dei programmi che prevedono introduzione e diffusione di nuovi sistemi di qualità alimentare nazionale, di cui alla lettera c) del precedente articolo 7, devono riguardare attività volte allo sviluppo e alla diffusione di nuovi sistemi di qualità alimentare nazionale, derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, articolo 32 e 33 del Regolamento (CE) 1698/2005. Le predette attività devono essere finalizzate a promuovere la partecipazione dei produttori agricoli ai prospettati sistemi di qualità alimentare nonché a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o il metodo di produzione



impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità. Le azioni ammissibili dei programmi che prevedono attività di valorizzazione e promozione di cui alla lettera d) del precedente articolo 7 possono includere le seguenti attività:

- e) organizzazione, realizzazione e partecipazione ad eventi, forum (anche telematici purché di pubblico interesse ed accesso), per lo scambio di conoscenze, mostre e fiere ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n.1857/2006;
- f) diffusione di conoscenze scientifiche sul prodotto in generale ed informazioni sui sistemi di qualità aperti al prodotto di altri Paesi, sul processo produttivo, sui sistemi di garanzia, controllo e in particolare sui contenuti innovativi delle produzioni e dei sistemi di qualità innovativi adottati, sui benefici nutrizionali, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (CE) n. 1857/2006, fatto salvo la menzione di eventuali marchi ombrello utilizzati per identificare i sistemi di qualità;
- g) pubblicazioni, cataloghi, materiali audiovisivi, siti web, stampa di materiali a carattere informativo, contenenti informazioni sui prodotti di qualità e sui sistemi di qualità innovativi adottati, sui produttori distinti per regione, che garantiscano un accesso libero ed uniforme a tutti gli operatori, purché le informazioni e le presentazioni siano neutre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
- h) iniziative enogastronomiche e culturali, con programmi di informazione ai consumatori presso i punti vendita del distributore finale, nei mercati agricoli locali e presso luoghi pubblici, finalizzati a diffondere esclusivamente le conoscenze sulla qualità del prodotto e sui sistemi di qualità, ivi compresi progetti di educazione alimentare presso le scuole.

Le spese ammissibili per lo svolgimento delle attività di cui al punto e) del presente articolo sono limitate alle seguenti voci di costo:

- spese di iscrizione;
- spese di viaggio e di organizzazione logistica;
- spese per le pubblicazioni;
- affitto degli stand, compreso l'allestimento e la fornitura di servizi accessori alla locazione degli stand (impianti elettrici, collegamenti telefonici, attrezzature multimediali, ecc...);
- premi simbolici.

Le attività e le azioni proposte, inserite in un organico programma di attività, devono essere impostate in modo che i messaggi non siano:



- esclusivamente orientati a promuovere l'acquisto di un determinato prodotto;
- non siano realizzati a vantaggio di marchi commerciali.

### **Articolo 9 - Spese non ammissibili**

Le spese non ammissibili, nell'ambito delle azioni di cui all'Articolo 8, sono le seguenti:

- a) erogazioni a titolo di incentivo effettuate nei confronti delle imprese agricole che partecipano a eventuali sistemi di qualità introdotti o proposti, le quali, ai sensi dell'art. 32 lettere a, b e c del Regolamento CE n.1698/2005, possono ricevere aiuti solo sotto forma di servizi e non di pagamenti diretti in denaro;
- b) spese derivanti da attività aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto;
- c) spese sostenute prima della data ultima di presentazione della domanda di accesso ai benefici del presente bando, di cui all'articolo 15;
- d) costi di esercizio correnti e le spese ordinarie organizzative non direttamente riconducibili alle attività indicate nella proposta progettuale;
- e) personale dipendente non direttamente riconducibile alle attività indicate nella proposta progettuale e per il quale non è documentabile il coinvolgimento nelle attività proposte;
- f) costi rimborsati o rimborsabili da altri soggetti o enti, spese sostenute per investimenti che già beneficiano, in tutto o in parte, di agevolazioni concesse da altri enti o istituzioni pubbliche;
- g) azioni di informazione e promozione già finanziate interamente o in parte con altri provvedimenti comunitari e/o nazionali o da altri enti pubblici;
- h) iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico ed in particolare:
  - azioni pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra gli Stati membri;
  - iniziative e azioni pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti e la marca di una o determinate imprese;
  - iniziative promozionali svolte da A.T.S. nelle quali sono rappresentati operatori rientranti nella tipologia di *grandi imprese* quali definite nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001;
- i) acquisto di beni strumentali durevoli non direttamente imputabili alle attività del programma; in ogni caso, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del programma di attività, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- j) spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto;

f

- k) costo del prodotto oggetto delle azioni previste nel programma;
- l) spese di IVA quando recuperabile, e altre imposte ed interessi passivi.

#### **Articolo 10 - Durata del programma**

Il programma di attività deve avere una durata non superiore ai 18 mesi e in ogni caso, deve terminare entro e non oltre il 30 dicembre 2013.

Sono rendicontabili quelle spese in cui pagamenti sono effettuati o perfezionati entro il 31 gennaio 2014, purché riferiti ad attività svolte entro il 30 dicembre 2013.

#### **Articolo 11- Attività di delega a terzi**

Il costo delle attività delegate completamente a terzi non deve superare il 30% del costo complessivo del programma.

La previsione di delega a terzi, per essere ammessa, deve essere preventivamente indicata nel programma, previo rispetto delle seguenti condizioni:

- a) preventiva indicazione delle parti del programma che si intende delegare, unitamente alla stima del costo delle stesse;
- b) inclusione di un facsimile di contratto, allegato e descritto nel programma, che regolamenti le attività delegate; è impegno espresso del beneficiario depositare detto contratto presso ISMEA prima dell'avvio delle relative attività;
- c) esistenza in capo al soggetto delegato di requisiti di professionalità ed esperienza, almeno biennale, nelle attività delegate, dimostrabili e verificabili.

#### **Articolo 12 - Materiale informativo**

I richiedenti che abbiano conseguito l'approvazione finale della proposta progettuale dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale ad ISMEA (che provvederà ad inoltrarlo al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità), al fine di ottenere il Nulla Osta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi.

Il Nulla Osta alla divulgazione di materiali promozionali ed informativi sarà rilasciato dal Mipaaf dopo una verifica della coerenza dei messaggi e dei contenuti con gli obiettivi del bando effettuata dalla Commissione tecnico-amministrativa di cui all'Articolo 22.

La mancanza del Nulla Osta sarà pregiudizievole ai fini della verifica e della eleggibilità della relativa spesa.

f

### Articolo 13- Agevolazioni previste

La agevolazione finanziaria, espressa in percentuale rispetto ai costi ritenuti ammissibili, è compresa tra il 50% e l'80% della spesa ammessa dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'Articolo 16.

I costi ammissibili sono identificati all'articolo 8 del presente bando.

### Articolo 14 - Determinazione del contributo concesso

Il contributo verrà concesso con determinazione del Direttore Generale di ISMEA:

- a) sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'Articolo 16 e riferibile alle spese ritenute ammissibili;
- b) sulla base della percentuale di agevolazione che sarà progressivamente maggiore a seconda dei caratteri e gradi di innovazione contenuti nelle proposte progettuali;
- c) per un ammontare non superiore al 40% (quaranta per cento) - per ciascun beneficiario - delle risorse disponibili di cui all'Articolo 3 del presente bando.

### Articolo 15 - Termine e modalità presentazione dei programmi

La domanda con la relativa documentazione dovrà pervenire, **a pena d'esclusione**, alla Direzione Amministrazione dell'ISMEA - Via Nomentana n.183 - 00161 ROMA, entro e non oltre le ore 17.00 del **4 aprile 2012**, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indicazione della denominazione, indirizzo, numero di fax, posta elettronica del mittente (nel caso di ATS sul plico deve essere indicato il solo nominativo del soggetto capogruppo), anche la seguente dicitura:

**NON APRIRE - Piano di settore olivicolo\_oleario - Azione 6.1-Bando innovazione e promozione Olio extravergine di oliva**

Il plico potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) mediante corrieri privati o agenzie di recapito;
- c) consegnato a mano presso l'Ufficio sopra indicato tutti i giorni lavorativi ( dalle ore 9:00 alle 17:00) il quale rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell'ora e del giorno della consegna.

La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di ISMEA per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine

4

indicato.

All'interno del plico dovranno essere racchiuse **2 distinte buste** sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Sulla prima busta dovrà risultare la seguente dicitura **“Busta n.1- Documentazione Amministrativa”** e dovrà contenere i documenti e le certificazioni richieste nel richieste nel punto A e B presente articolo 15.

Sulla seconda busta dovrà risultare la seguente dicitura **“Busta n. 2 – Proposta di programma”** e dovrà contenere la proposta progettuale.

La busta n.1 “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

**A. la domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello dell'Allegato 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della mandataria in caso di Associazione temporanea di scopo (A.T.S.), presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ove dichiara:

1. l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di cui al presente bando;
2. l'insussistenza di motivi di esclusione e di non essere stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
3. l'avvenuta cognizione e accettazione senza riserve di tutti i termini, condizioni e prescrizioni contenuti nel presente bando e relativi allegati;
4. la tipologia di soggetto, di cui all'Articolo 5 del bando;
5. che il programma, in parte o in toto, non beneficia di altre forme di cofinanziamento di natura pubblica, regionale, nazionale e/o comunitaria;
6. l'impegno alla copertura finanziaria di quella parte della proposta progettuale o programma non coperta da agevolazione finanziaria, consapevole che questa può variare da una percentuale compresa tra il 50% e l'80% dei costi ritenuti ammissibili dalla Commissione tecnica di valutazione;
7. l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e all'articolo 53, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, e a comunicare a ISMEA, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia);
8. di essere consapevole che, l'accertamento della non veridicità del contenuto delle attestazioni rese, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, comporta per il sottoscrittore responsabilità e sanzioni civili e penali e per le imprese collegate l'esclusione dal bando. La non veridicità del contenuto delle attestazioni, accertata dopo la concessione delle agevolazioni, comporta la sospensione del procedimento



amministrativo e l'avvio, nelle vigenti forme di legge, delle eventuali procedure di recupero;

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati da rendere con le attestazioni e le documentazioni è obbligatorio e che tali dati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di invito, secondo le norme di legge;

#### **B. la seguente documentazione:**

10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione alla CCIAA o dichiarazione equivalente nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione (**Allegato 3**);
11. atto costitutivo dell'A.T.S. o dichiarazioni dei legali rappresentanti dei costituenti esprimenti la volontà di costituirsi in A.T.S. alle condizioni e con gli obiettivi indicati nel presente bando (**Allegato 4**);
12. estremi dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (in caso di società cooperative o consorzi di imprese cooperative);
13. indicazione del decreto di riconoscimento della Pubblica Amministrazione quale Organizzazione di Produttori o Organizzazione comune [ lettere a), b) e c) Articolo 5 del bando];
14. autocertificazione dei carichi pendenti, rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 relativi a tutti gli amministratori titolari del potere di firma (**Allegato 9**);<sup>1</sup>
15. autocertificazione inerente il Casellario giudiziario rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000 relativi a tutti gli amministratori titolari del potere di firma (**Allegato 10**)<sup>2</sup>.

La Commissione tecnica di valutazione si riserva di chiedere chiarimenti e/o integrazioni sui documenti e/o dichiarazioni allegate.

**La busta n.2**, recante la dicitura **“Proposta di programma”** dovrà contenere la proposta progettuale delle attività redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato 1**, la quale dovrà

---

<sup>1</sup> Di tutte le persone giuridiche partecipanti. (titolare del potere di firma è anche il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice; altri tipi di società amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

<sup>2</sup> titolare del potere di firma è anche il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice; tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di Società.



essere sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante dell'impresa o della mandataria in caso di A.T.S.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in 1 (una) copia originale su supporto cartaceo e resa anche su supporto informatico (Compact Disc, DVD o Pen-drive) in formato testo (estensione .doc, .docx o .rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione pdf). In caso di difformità tra la versione su supporto cartaceo e quella su supporto informatico, è assunta quale valida quella su supporto cartaceo.

Al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di bando.

### Articolo 16- Criteri di valutazione

La domanda e la relativa documentazione saranno esaminate da una Commissione tecnica di valutazione, istituita con Decreto Dipartimentale del Mipaaf, composta da quattro membri, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Mipaaf.

La Commissione tecnica di valutazione valuterà le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri, attribuendo punteggi fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrati nell'**Allegato 5**:

1. coerenza del programma con gli obiettivi del Bando;
2. qualità e organicità del programma;
3. strategie o processi di tipo innovativo proposti;
4. livello di sinergia e complementarità degli obiettivi del progetto con altre attività o con altri programmi nel territorio considerato;
5. validità del modello organizzativo di gestione del progetto;
6. ricadute applicative e ripetibilità del programma
7. inserimento nella proposta progettuale di prodotti a denominazione di origine
8. partecipazione, da parte dei soggetti proponenti, ad attività e programmi già finanziati da questa Amministrazione o realizzati.

### Articolo 17 - Istruttoria

L'istruttoria delle domande e delle relative proposte progettuali avverrà secondo le seguenti modalità:

a) **istruttoria preliminare**, previa apertura della Busta n.1, consistente nella verifica della correttezza e completezza documentale della domanda di partecipazione nonché del possesso dei requisiti richiesti agli articoli 5 e 6. Saranno ammessi alla successiva fase di istruttoria tecnica i partecipanti in possesso delle condizioni di ammissibilità;

b) **istruttoria tecnica**, consistente nella:

- i. verifica della validità tecnica e della coerenza con gli obiettivi del bando delle proposte progettuali con emissione del parere di ammissibilità



delle voci di spesa;

- ii. attribuzione del punteggio, con l'adozione dei criteri di cui all'articolo 16;
- iii. verifica della presenza e del peso dei fattori di innovazione presenti e descritti nella proposta progettuale;
- iv. redazione della graduatoria dei partecipanti ammissibili alle agevolazioni finanziarie;

c) **computo delle agevolazioni finanziarie** concedibili ad ogni progetto ritenuto ammissibile sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria e della graduatoria redatta, determinato con l'applicazione di una aliquota entro il valore massimo indicato nell'articolo 13 e nei modi indicati all'articolo 14.

ISMEA, entro 10 giorni dalla notifica del verbale da parte della Commissione tecnica di valutazione, determina l'ammissione al contributo dei beneficiari provvedendo a comunicare l'ammissione agli stessi, con raccomandata A/R.

#### **Articolo 18 - Divieto di cumulo per l'investimento**

Il contributo concesso ai sensi del presente bando può essere, dai singoli beneficiari, cumulato con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitario, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

I contributi previsti nel presente bando non possono essere cumulati con altri regimi di aiuto per le stesse spese ammissibili.

#### **Articolo 19 - Realizzazione delle attività**

Le proposte progettuali approvate devono essere realizzate inderogabilmente entro il 30/12/2013. Non sono ammesse proroghe.

Sono ammesse compensazioni di spesa, entro il limite massimo del 25%, solamente tra le voci di spesa afferenti alle singole azioni di cui all'Articolo 8 del presente bando.

Variazioni superiori dovranno essere richieste e preventivamente sottoposte all'esame ed approvazione della Commissione tecnico-amministrativa di cui all'Articolo 21.

Nel caso delle A.T.S., qualora il mandatario dovesse trovarsi in situazioni di sopravvenuta impossibilità per qualsiasi causa, ISMEA può proseguire il rapporto con altro operatore della medesima A.T.S., che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente bando, fermo restando l'esistenza dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

In caso di giustificata sopravvenuta impossibilità operativa da parte di uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei medesimi requisiti di idoneità dell'operatore cessante, è tenuto all'esecuzione direttamente.

f

L'insorgere di qualsiasi modifica sull'assetto organizzativo/societario deve essere comunicato tempestivamente ad ISMEA, che si riserva ogni valutazione in merito alla regolarità/legittimità della documentazione stessa.

### Articolo 20- Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi concessi può avvenire secondo le seguenti fasi di avanzamento:

- a) **Prima fase**, con attività di spesa svolte e rendicontate non inferiori al 33% di quelle programmate. Il beneficiario ha la facoltà, quale alternativa, di richiedere, in fase di avvio del **progetto**, un'anticipazione pari al **40% delle agevolazioni finanziarie concesse** previa presentazione di una polizza fideiussoria, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, a valere sull'anticipo concesso. La polizza verrà svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo. Facsimile della polizza fideiussoria è posta in **Allegato 6**;
- b) **Seconda fase**, con attività di spesa svolte non inferiori al 66% (comprensivo del 33% della prima fase) di quelle programmate. Il beneficiario, a condizione che abbia rendicontato analiticamente le attività della prima fase, ha la facoltà, quale alternativa, di richiedere, un'anticipazione sulla seconda fase pari al **30% delle agevolazioni finanziarie concesse** previa presentazione di una polizza fideiussoria, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, a valere sull'anticipo concesso. La polizza verrà svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo. Facsimile della polizza fideiussoria è posta in **Allegato 6**;
- c) **Terza fase**, a saldo ad avvenuto completamento del progetto.

Le richieste di **liquidazione parziale** del contributo devono essere corredate della seguente documentazione:

- d) domanda di liquidazione parziale;
- e) elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta, con quadro di raffronto tra la previsione iniziale e il dato consuntivo dello stato di avanzamento;
- f) copia dei giustificativi di acquisto (fatture e bolle di accompagnamento, ecc...);

La richiesta di **liquidazione a saldo** del contributo deve essere corredata della seguente documentazione:

- g) domanda di liquidazione a saldo;
- h) elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta, con quadro di raffronto tra la previsione iniziale e il dato a consuntivo;
- i) copia dei giustificativi di pagamento (fatture con dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore, **vedi Allegato 7**);



j) relazione esplicativa, redatta sulla base del progetto approvato.

Le spese ammesse saranno oggetto di contribuzione solamente se sostenute e corredate a dalla relativa documentazione e tracciabilità bancaria che dimostri l'avvenuto pagamento o attestazione in originale del fornitore dell'avvenuto pagamento.

L'ammissibilità delle voci di spesa di un progetto realizzato parzialmente rispetto alla proposta progettuale approvata ed ammessa a contributo, sarà valutata in relazione alla funzionalità del progetto effettivamente realizzato.

In tal caso, qualora venga accertato che il progetto evidenzi il non raggiungimento degli obiettivi pur parziali previsti dall'Azione di cui alle premesse, ISMEA avvierà le procedure per la revoca della concessione del contributo e il recupero degli eventuali contributi già liquidati.

#### **Articolo 21 - Verifica tecnico-amministrativa**

La documentazione relativa alle spese sostenute dai beneficiari del contributo sarà verificata da una Commissione tecnico-amministrativa istituita con Decreto Dipartimentale Mipaaf, composta da 4 membri, di cui uno con funzioni di segretario. Due componenti saranno indicati dal Mipaaf; all'ISMEA competerà la nomina di un componente e del segretario. Detta Commissione, sulla base dell'esito delle verifiche, provvederà a rilasciare il Nulla Osta alla liquidazione da parte di ISMEA.

#### **Articolo 22 - Attività di controllo**

Le attività di controllo, finalizzate a verificare la corrispondenza e la regolarità di esecuzione delle attività progettate e dichiarate, saranno svolte dalla suddetta Commissione tecnico-amministrativa.

Esse potranno essere svolte anche attraverso verifiche in loco sulla base del programma comunicato dai proponenti i quali, a tal fine, sono tenuti ad informare tempestivamente su possibili variazioni di calendario e geografiche delle attività comunicate.

#### **Articolo 23 - Trattamento dati personali**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Articolo 24 - Esenzione**

Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dei seguenti Regolamenti:

- Regolamento CE n. 1857/2006;



- Regolamento CE n. 800/2008.

Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Detto regime di aiuto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet delle competenti Direzioni Generali della Commissione europea.

#### **Articolo 25 - Responsabile della Procedura**

Il responsabile della procedura, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990, è la Dr.ssa Carmelina Giandomenico.

I chiarimenti sul presente bando potranno essere richiesti esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica [gare@isMEA.it](mailto:gare@isMEA.it) entro e non oltre il 26 marzo 2012.

Le relative risposte saranno pubblicate esclusivamente da ISMEA sul sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bandi di gara.

I chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti punti di contatto: [gare@isMEA.it](mailto:gare@isMEA.it) - fax 06.85568219

#### **Articolo 26 - Elenco degli allegati**

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente bando:

- |             |   |
|-------------|---|
| Allegato 1  | Strutturazione della proposta di Programma  |
| Allegato 2  | Facsimile di domanda di partecipazione  |
| Allegato 3  | Facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese                |
| Allegato 4  | Facsimile di dichiarazione congiunta obbligatoria per associazioni temporanee di scopo costituendi e consorzi |
| Allegato 5  | Criteri per l'attribuzione dei punteggi   |
| Allegato 6  | Facsimile di polizza fidejussoria   |
| Allegato 7  | Facsimile dichiarazione di quietanza liberatoria  |
| Allegato 8  | Facsimile dichiarazione di impegno  |
| Allegato 9  | Facsimile dell'autocertificazione inerente i carichi pendenti   |
| Allegato 10 | Facsimile della autocertificazione inerente il casellario giudiziale.   |

#### **Articolo 27- Pubblicazione**

Il presente bando è pubblicato:

- a. sul sito internet del Mipaaf: (<http://www.politicheagricole.it/>).
- b. sul sito internet dell'ISMEA: (<http://www.isMEA.it>)

f

---

Un Avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del bando è fatta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani a tiratura nazionale nel giorno precedente la loro pubblicazione sul sito:

LA REPUBBLICA - IL CORRIERE DELLA SERA- ITALIA OGGI - ILSOLE24ORE

---

---

✓